Rapporto

numero	data	Dipartimento
6193 R	5 maggio 2010	DI / DECS / DFE

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 1° aprile 2009 concernente la revisione totale della Legge sugli esercizi pubblici (Les Pubb) del 21 dicembre 1994

INTRODUZIONE

Il messaggio del Consiglio di Stato evidenzia come il settore dell'albergheria e della ristorazione rappresenti uno dei rami più rilevanti per la nostra economia: 220mila posti di lavoro, cioè più del 6% della manodopera complessiva in Svizzera.

Per inquadrare l'importanza della legge e la diffusione degli esercizi pubblici, si ricordano i dati risultanti dal rendiconto del Consiglio di Stato concernenti il tipo e il numero di esercizi pubblici riferiti al periodo 2000 - 2009.

3.T19 Esercizi pubblici secondo la categoria di patente e di permesso, dal 2000

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Patenti di categoria A (con alloggio)	**738**	**694**	**689**	**717**	**721**	**722**	**710**	**711**	**706**	**708**
Alberghi, motel, garni	329	322	317	311	303	289	285	281	273	270
Pensioni, locande, osterie, ristoranti e trattorie	329	287	271	262	256	255	241	237	230	224
Ostelli	51	49	48	48	48	46	46	46	45	45
Pensioni private di famiglie da 4 fino a 9 pensionanti	5	5	6	6	5	6	6	6	6	9
Case di salute, cura	2	5	5	5	4	4	4	4	3	2
Colonie di vacanza	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3
Cantine e cucine operaie	12	15	14	16	15	15	15	17	17	19
Rifugi e capanne di montagna	7	8	9	9	9	9	8	8	8	7
Camere, appartamenti, case o altre unità abitative	–	–	16	58	79	96	103	109	121	129
Patenti di cat. B (senz'alloggio)	**1'974**	**1'978**	**1'890**	**1'893**	**1'882**	**1'874**	**1'870**	**1'874**	**1'823**	**1'845**
Locali notturni	76	77	79	81	79	81	80	75	67	64
Ristoranti, snack-bar, grill-room, tratt., osterie, birrerie	1'306	1'301	1'239	1'253	1'250	1'250	1'244	1'253	1'241	1'247
Caffè, bar pasticcerie, gelaterie, tea-room	481	478	452	440	432	422	424	424	415	406
Buffet e mescite di club	13	13	14	17	17	19	17	16	17	16
Rifugi e capanne	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mescite	47	53	58	54	56	57	59	63	69	67
Cantine e cucine	–	1	1	1	2	–	–	–	–	–
Mense	51	54	46	46	45	44	45	42	13	44
Spacci di bevande distillate	**–**	**–**	**543**	**517**	**490**	**491**	**466**	**460**	**450**	**454**

Dalle cifre sopraesposte, ma anche dall'importanza che alberghi e ristoranti possono avere nel valorizzare una destinazione turistica come il nostro Cantone, si può dedurre l'importanza di una legge sugli esercizi pubblici.

1.0064

L'investimento da parte sia dell'ente pubblico sia delle associazioni di categoria nel mantenere una buona qualità a vantaggio dei consumatori, ma anche dell'intero Cantone, quale biglietto da visita per il turismo, deve essere ben espresso e recepito nella legge e nella sua successiva applicazione.
L'attuale legge in vigore ha una quindicina d'anni e la sua prima stesura risale agli anni Sessanta; viste le evoluzioni della nostra società e dell'economia appare opportuna, anche alla Commissione, la decisione del Consiglio di Stato di procedere a una revisione totale, per meglio rispondere alle problematiche attuali e alle sfide che sono poste al settore.
Le problematiche principali dell'attuale legge si riscontrano in modo particolare nel fatto che un esercizio pubblico è considerato secondo diversi punti di vista, e per ognuno di essi esiste una regolamentazione:

- la figura del gerente, che deve adempiere determinate condizioni per esercitare;
- l'immobile, che deve avere una patente per poter essere destinato a esercizio pubblico;
- il gestore, che deve ricevere un'autorizzazione per poter condurre un esercizio pubblico (non necessariamente la figura del gerente corrisponde a quella del gestore, che può essere un'altra persona o una società).

Tutto ciò rischia spesso di creare confusione e non fornisce né un migliore servizio né maggiore qualità ai clienti.

L'obiettivo della proposta di legge del Consiglio di Stato, condiviso anche dalla Commissione, è di portare un miglioramento normativo e organizzativo in un settore estremamente importante in Ticino.
L'aspetto principale è la semplificazione delle procedure attuali con il mantenimento di un'unica figura centrale, quella del gerente, e la risoluzione di altri aspetti attraverso norme legislative già esistenti in altri ambiti (ad es. normative edilizie, ecc.).
Infine, conformemente allo spirito di revisione della legge, il Consiglio di Stato reputa opportuno suggerire un cambiamento di denominazione della normativa, in modo da esplicitare anche dal profilo formale il carattere radicale della proposta; la denominazione della nuova legge dovrebbe essere "Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione" (Lear).

DISCUSSIONE SULLE SINGOLE MODIFICHE

Nell'affrontare la nuova proposta di legge la Commissione ha ritenuto opportuno procedere alle audizioni di attori implicati nel settore.
In modo particolare una prima lettura della legge è avvenuta con la collaborazione del Dipartimento delle Istituzioni con la presenza del Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, del direttore della Divisione degli interni, Guido Santini e del Capo dell'Ufficio dei Permessi, Giacomo Gemnetti. Gli aspetti concernenti la formazione e l'ottenimento del diploma sono stati oggetto di approfondimento con Gianni Moresi, Direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale e Presidente della Commissione di vigilanza della scuola per esercenti, Ermanno de Marchi, Capo dell'Ufficio dell'innovazione e dello sviluppo della qualità e Presidente della Commissione d'esame della scuola per esercenti.
Gli aspetti concernenti la sicurezza, l'igiene e le derrate alimentari, nonché i controlli in questo settore, sono stati approfonditi con Marco Jermini, direttore del Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità.
Sono pure stati sentiti in Commissione i rappresentati delle associazioni di categoria Gastro Ticino, rappresentata da Marco Huber, presidente, Gabriele Beltrami, direttore, e Alessandro Pesce, addetto stampa, e Hotelleriesuisse Ticino, rappresentata dal suo

presidente Fernando Brunner, dal vice presidente Claudio Tavazzani e dal direttore Fabio Bassi.
Tutti gli attori ascoltati hanno espresso adesione alla nuova proposta di legge e si trovano concordi nel ritenere che il passaggio da un sistema dove compiti e responsabilità erano suddivisi su più persone a un sistema in cui si responsabilizza un'unica figura rappresenti un importante e positivo cambiamento.
Ogni attore ha ovviamente anche espresso le preoccupazioni del proprio settore, che riprenderemo di seguito nelle singole modifiche.

a) Una sola persona di riferimento: il gerente

Come già evidenziato precedentemente la revisione si propone di snellire l'attuale Les Pubb soprattutto tramite l'abrogazione della figura del proprietario dell'immobile (titolare di patente) e di quella del gestore.

L'intervento dell'Amministrazione cantonale dovrebbe pertanto restare circoscritto all'attività del gerente, quale unico soggetto giuridico destinatario delle decisioni di rilascio o revoca dell'autorizzazione nonché dei provvedimenti sanzionatori di natura contravvenzionale o amministrativa conseguenti alla trasgressione degli obblighi dell'attività di esercente.

Attualmente l'esistenza di più figure di riferimento crea problemi anche nella definizione delle responsabilità che possono essere rimbalzate da una figura all'altra, ostacolando così l'autorità nell'esecuzione del proprio compito di controllo. La nuova impostazione dovrebbe permettere di restituire chiarezza operativa alle varie autorità chiamate ad intervenire per contrastare situazioni di illegalità connesse all'attività degli esercizi.

Secondo Hotelleriesuisse Ticino il principio del gerente unico è una buona proposta che però, in alcuni casi, pone dei problemi alla gestione di strutture alberghiere. In modo particolare Hotelleriesuisse Ticino ritiene che in sede di regolamento bisognerà trovare una soluzione, per quelle strutture che hanno un articolato sistema di management ed una stabile organizzazione aziendale, che permetta di avere un'unica persona quale responsabile di più esercizi sottostanti alla medesima identità giuridica.

La Commissione ritiene però di non poter dare seguito a questo tipo di proposta in quanto, come già spiegato, uno degli aspetti principali della riforma consiste nel rafforzamento della figura di un responsabile unico e di conseguenza anche nel rafforzamento del controllo del rispetto delle riferite prescrizioni di polizia, i quali vengono a mancare se viene meno il presupposto della presenza fisica del gerente.
Consentendo a quest'ultimo la gestione simultanea di più esercizi pubblici l'efficacia del controllo risulterebbe allentata, con un conseguente accresciuto rischio di aumento dei casi di trasgressione (il divieto di fumo, il rispetto dei turni e degli orari indicati nel piano di lavoro, l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e la proibizione della vendita di bevande alcoliche a minori), e soprattutto verrebbe a mancare uno degli obiettivi principali della legge, che è quello di contrastare e risolvere il problema delle gerenze fittizie.
Rispetto a questa proposta è anche utile ricordare i dati che dimostrano come la modifica suggerita interessi una fascia minoritaria dell'intera categoria degli esercenti e quindi non si giustifica un cambiamento del progetto normativo tanto radicale come quello proposto da Hotelleriesuisse. A tale riguardo basti ricordare che, in base agli attuali dati disponibili, a fronte di 2'553 esercizi pubblici censiti nel Cantone solo 61 di questi sono riconducibili alla gerenza multipla, la quale è detenuta unicamente da 11 gestori perlopiù rappresentati

da persone giuridiche di una certa importanza (Migros, Coop, Mc Donald's e City Carburoil).

La Commissione condivide il principio di avere un'unica persona di riferimento che garantisce una corretta conduzione dell'esercizio. La responsabilizzazione di una persona, quale il gerente, a detta della Commissione è positiva non solo per la semplificazione della procedura, ma anche per combattere le "gerenze fittizie" o situazioni non del tutto chiare.

La Commissione ritiene che nei seguenti casi sia possibile, senza intaccare il principio della gerenza unica, concedere delle eccezioni:

Il titolare della gerenza può gestire più esercizi pubblici se è in grado di dirigerli personalmente e se rispetta i seguenti criteri:

- tutti gli esercizi sono situati nello stesso immobile e sono collegati tra di loro;
- tutti gli esercizi costituiscono un'unità turistica o commerciale.

Tali eccezioni dovranno essere codificate nel regolamento.
In tal senso la Commissione propone di aggiungere all'art. 6 un nuovo capoverso:

Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali possono essere rilasciate eccezionalmente alla stessa persona più autorizzazioni di gerenza, nei casi in cui gli esercizi sono situati nello stesso stabile oppure costituiscono una sola unità turistica o commerciale.

b) Competenze dei Municipi

c) Competenze del Laboratorio cantonale d'igiene (LCI)

La nuova legge accentua il ruolo dell'autorità comunale, che nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia dovrà puntualmente verificare se le esigenze strutturali e igienico-sanitarie previste per gli esercizi sono ossequiate a norma di legge.
Su questo punto gli approfondimenti effettuati dalla Commissione hanno messo in evidenza un rischio di doppione con gli altri uffici del Cantone predisposti ai controlli e un rischio di conflittualità con le leggi federali (ad. es. la legislazione federale sulle derrate alimentari, che si adegua quasi ogni sei mesi a quella europea a seguito del capitolo 11 dei trattati bilaterali).
Con la legge attuale la responsabilità dell'igiene nei ristoranti è affidata all'Ufficio permessi, mentre la legge federale stabilisce che i controlli possono essere effettuati solo dal Chimico cantonale, dall'ispettore o dal controllore con apposita formazione. Con la nuova legge i controlli vengono affidati al Comune; non scompare però il rischio di doppioni o criteri divergenti tra il Comune e le regole imposte dalla Legge federale.

A tal proposito, anche in ossequio alle leggi di rango superiore, la Commissione sostiene la proposta di istituire l'obbligo del Laboratorio cantonale di preavvisare i piani di costruzione nell'ambito della procedura volta al rilascio della licenza edilizia per gli esercizi pubblici e propone un nuovo capoverso all'art. 7 - idoneità dei locali:

"cpv. 2. In tale ambito, l'ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale è d'obbligo e vincolante".

In questo senso sarà fondamentale avere anche le risorse necessarie per impostare una efficace collaborazione con le autorità comunali.

d) Il diploma cantonale di esercente

Il mantenimento di un certificato (diploma) quale criterio per poter ottenere l'autorizzazione alla gestione di un esercizio pubblico è stato oggetto di lunghi approfondimenti e discussioni nella Commissione.

Secondo il Consiglio di Stato, avendo deciso di concentrare le responsabilità su un'unica figura, quella del gerente, è necessario che la persona in questione possa disporre delle necessarie competenze e quindi di una formazione specifica. In modo particolare il Consiglio di Stato rimarca come il Ticino, Cantone a orientamento turistico, abbia un interesse strategico a disporre di esercenti con adeguate conoscenze professionali che possano contribuire alla promozione della qualità nell'ambito della gestione degli esercizi pubblici.
«L'accoglienza, la disponibilità, unite alla qualità del servizio e alla competenza nel servire il cliente, sono le carte vincenti nella promozione della Svizzera e delle sue località quali mete turistiche. Le prime impressioni sono determinanti per il turista. E le prime impressioni sono date da due elementi: la bellezza del paesaggio, naturale o costruito; e l'accoglienza ricevuta negli alberghi, bar o ristoranti. Una cattiva accoglienza in albergo o al ristorante può cancellare anche la più bella impressione lasciata dal paesaggio. E il turista, straniero o confederato, non torna più» (messaggio, pag. 2).

In Svizzera sono sette i Cantoni che vincolano l'autorizzazione al certificato e all'esperienza pratica; sette Cantoni non chiedono nulla, mentre gli altri chiedono un esame professionale.
Negli approfondimenti effettuati dalla Commissione si è appurato che la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) prevede che i profili non istituzionalizzati a livello federale - come quelli del gerente - possono esserlo a livello cantonale. Attualmente esistono 33 regolamenti d'esame per l'ottenimento di un diploma cantonale; ad esempio: giornalista, sommelier, tecnico comunale, consulente in sicurezza sociale, manager di organizzazioni sportive, operatore in tecniche erboristiche, ecc.
Ogni regolamento di diploma cantonale precisa le condizioni che un candidato deve ossequiare per potersi iscrivere all'esame. Di regola, chi si iscrive a un esame per l'ottenimento di un diploma cantonale non è obbligato a frequentare nessun corso. In generale le condizioni per sostenere un esame professionale (che sia un esame professionale superiore a livello federale o un diploma cantonale) sono fissate nel regolamento d'esame e non c'è l'obbligatorietà di seguire un corso.

La Commissione in seguito alle riflessioni avute è giunta alla conclusione che il mantenimento di un diploma di esercente quale condizione per l'autorizzazione ad esercitare sia una condizione opportuna per poter garantire un servizio di qualità a tutela dei consumatori e delle consumatrici.
Il certificato, che con la nuova legge diviene un diploma cantonale, garantisce che chi apre un esercizio pubblico ha le conoscenze necessarie alla sua condizione, ed è in linea con la decisione centrale di questa legge che è quella di responsabilizzare un'unica figura per la gestione di un esercizio.
Se è pur vero che un cattivo esercente non avrà successo nel tempo, possono però trascorrere anche degli anni e nel frattempo l'immagine della categoria viene danneggiata a discapito dei consumatori.
Rispetto all'argomento che concerne la vocazione turistica del nostro Cantone, si potrebbe obiettare che altri Cantoni a vocazione turistica, come il Grigioni, hanno deciso di non richiedere un certificato professionale specifico per concedere l'autorizzazione a esercitare. A tal proposito, oltre alle diversità tra un Cantone e l'altro, bisogna ricordare

che il numero di esercizi pubblici in Ticino è molto più alto, e quindi più difficilmente controllabile.

Rispetto all'ottenimento del diploma cantonale di esercente la Commissione ritiene opportuno specificare che, come del resto prevede la legge federale sulla formazione professionale, non vi è l'obbligo di partecipare a corsi di formazione, ma vi è l'obbligo di sostenere l'esame organizzato dallo Stato. Ovviamente solo chi sostiene e supera l'esame può ottenere il diploma di gerente.
Sono esentati dall'esame per l'ottenimento del diploma coloro che hanno ottenuto il diploma di una scuola alberghiera riconosciuta dalla Confederazione.

e) La Legge federale sul mercato interno

Secondo la proposta contenuta nel messaggio l'accesso all'attività di esercente continuerà ad essere subordinato all'ottenimento dell'apposito certificato, che avrà tuttavia la valenza di un diploma cantonale; nel rispetto della normativa federale sul mercato interno (art. 2 cpv. 4 e art. 3 LMI), ciò non si applicherà agli esercenti che hanno lavorato in altri Cantoni in maniera irreprensibile in questo settore per la durata di almeno 5 anni. L'operatore esterno che può attestare una pratica di esercente irreprensibile per almeno 5 anni dovrà pertanto essere ammesso ad esercitare questa attività in Ticino, e ciò a prescindere dalla titolarità di un certificato attestante la formazione specifica nel settore, ottenuto in un altro Cantone (pag. 1 e 10). Il termine di 5 anni è stato mutuato dalla legislazione federale sulla formazione professionale (art. 34 cpv. 2 LFPr, 32 OFPr) e ripreso dall'art. 18 cpv. 3 del regolamento sulla formazione professionale degli esercenti (del 3 dicembre 1996 giusta la modifica del 14 novembre 2006). La Commissione della legislazione, che non è di principio contraria alla richiesta di almeno 5 anni di pratica, si è interrogata sulla compatibilità di questa norma con la legislazione federale.

Sulla base del parere giuridico del giurista del Consiglio di Stato e in seguito alla discussione, la Commissione è giunta alla conclusione che il periodo di pratica acquisita nel luogo di origine da un offerente esterno che non è in possesso di un certificato di capacità - o che dispone di un titolo che non dà diritto al riconoscimento di cui all'art. 4 LMI - debba essere limitato a tre anni anche per accedere all'attività di gerente. Anche il Consiglio di Stato e in particolare i Dipartimenti proponenti (DI / DECS / DFE) condividono questa conclusione e ritengono anch'essi che l'eccezione all'obbligo del diploma cantonale da parte di questi operatori esterni debba essere prevista dalla legge; in questo senso viene pertanto completata la formulazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. *b* del disegno di legge allegato al rapporto.
La Commissione ha anche appurato che dall'entrata in vigore della revisione LMI, nel 2006, ad oggi sono stati sette i casi di persone provenienti dalla Svizzera interna che hanno richiesto l'autorizzazione. Probabilmente anche in futuro la maggior parte delle persone che richiederanno di aprire un esercizio pubblico saranno domiciliate in Ticino; il numero di persone provenienti da fuori Cantone dopo aver già maturato tre anni di esperienza dovrebbe rimanere piuttosto basso.

In conclusione la Commissione si è soffermata anche sulla problematica della vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
La Commissione condivide la posizione del Consiglio di Stato e delle numerose associazioni che in sede di consultazione hanno sostenuto la normativa vigente che prevede un divieto di vendita di alcol ai minori di 18 anni.

La Commissione si è pure chinata sulla mozione 14 aprile 2008 presentata da Luciano Canal "Vietare la vendita e il consumo di bevande alcoliche negli stadi e nelle piste di hockey", in particolare per la sua inerenza con l'art. 38 della presente legge.
A tal proposito la Commissione ritiene importante il mantenimento di questo articolo, che permette ai Municipi di intervenire per vietare la vendita di bevande alcoliche per prevenire violenza e disordini nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni, comprese quelle sportive.
La Commissione ha preso pure atto delle indicazioni che provengono dalla Commissione "prevenzione della criminalità svizzera", che prevedono misure quali l'espulsione sistematica di persone in stato di grave ebrietà, la creazione di alternative all'alcol (mediante una corrispondente politica dei prezzi e la vendita di birra a basso tenore alcolico), il miglioramento delle condizioni quadro (protezione della gioventù, formazione del personale addetto alla vendita) nonché una limitazione provvisoria della vendita di sostanze alcoliche in occasione delle partite ad alto rischio.
In questo senso la Commissione ritiene che una corretta applicazione di questo articolo da parte dei Municipi permetta di rispondere almeno parzialmente alle richieste del mozionante e non propone ulteriori modifiche.

La Commissione della legislazione ha pure preso in considerazione l'iniziativa presentata il 20 aprile 2010 da Fabio Regazzi e cofirmatari che mira alla modifica dell'art. 66 della legge sugli esercizi pubblici attualmente in vigore. L'iniziativa chiede di parificare le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche a quelle relative al divieto di fumo. La Commissione accoglie positivamente la richiesta e propone di conseguenza di modificare l'art. 45 cpv. 2 come segue:
[2]L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 24 e al divieto di fumo ai sensi dell'art. 36 è fissato a fr. 200.--.

La Commissione ha pure preso atto che il Consiglio di Stato nell'elaborazione della nuova legge ha tenuto in considerazione le proposte concernenti la legislazione sugli esercizi pubblici contenute nel rapporto del gruppo operativo "giovani-violenza-educazione".
La Commissione condivide le proposte che concernono il divieto di incentivi al consumo di alcolici (art. 26) e visto che questa norma ha lo scopo di proteggere i giovani dall'eccessivo consumo di bevande alcoliche ritiene opportuno proporre al punto b) una diversa formulazione:

Art. 26

b) la distribuzione di bevande alcoliche a favore di persone minorenni, come premio per la vincita di giochi organizzati, quali tombole, lotterie, ruote della fortuna, riffe, pesche di beneficenza o altri giochi analoghi.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

In conclusione, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo allegato al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Pelin Kandemir Bordoli, relatrice
Bergonzoli (con riserva) - Caimi - Calastri (con riserva) -
Carobbio - Dafond - Ghisletta D. - Gianoni - Guidicelli -
Mellini - Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Pestoni (con riserva) -
Righinetti - Solcà

Disegno di

LEGGE

sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 1° aprile 2009 n. 6193 del Consiglio di Stato;
- vista la Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool);
- visto il rapporto 5 maggio 2010 n. 6193R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi).

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica:

a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;
b) all'alloggio di ospiti;
c) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate.

Articolo 3

Eccezioni

La presente legge non si applica a:

a) ospedali, case di cura e case anziani;
b) pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;
c) centri diurni per anziani e disabili e centri giovanili, mense riservate alla polizia, ai funzionari dello stato, alle scuole, ai pompieri, al penitenziario e agli altri servizi di pronto intervento;
d) rifugi e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
e) mescite aperte saltuariamente.

Articolo 4

Definizioni

[1]L'esercizio è un immobile o una parte ben definita di esso dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.

[2]Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l'autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.

CAPITOLO SECONDO - AUTORIZZAZIONI

Articolo 5

Obbligo d'autorizzazione

La conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione.

Articolo 6

Genere di autorizzazione

[1]Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

a) esercizi con alloggio;
b) esercizi senza alloggio;
c) locali notturni;
d) esercizi provvisori.

[2]Di regola allo stesso gerente è rilasciata una sola autorizzazione, la quale può essere munita di oneri e condizioni.

[3]Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali possono essere rilasciate eccezionalmente alla stessa persona più autorizzazioni di gerenza, nei casi in cui gli esercizi sono situati nello stesso stabile oppure costituiscono una sola unità turistica o commerciale.

CAPITOLO TERZO - PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

Articolo 7

Idoneità dei locali

[1]Il municipio nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia è competente per l'esame degli aspetti strutturali degli esercizi.

[2]In tale ambito, l'ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale è d'obbligo e vincolante.

[3]I requisiti strutturali ai quali il municipio deve attenersi nell'ambito della procedura di licenza edilizia, sono stabiliti nel regolamento di applicazione.

Articolo 8

Presupposti

[1]Colui che richiede l'autorizzazione deve:

a) avere l'esercizio dei diritti civili;
b) disporre del diploma cantonale di esercente o, in assenza di un certificato di capacità riconosciuto, attestare una pratica d'esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro Cantone;

c) produrre l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili;
d) godere del diritto d'uso dei locali;
e) disporre di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

[2]Il regolamento stabilisce le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma e le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Articolo 9

Motivi di esclusione e di revoca

[1]Non è concessa o è revocata l'autorizzazione a chi:
a) è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l'iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;
b) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;
c) è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio.

[2]Il Dipartimento può consentire eccezioni alla lett. a) trattandosi di pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d'accusa.

[3]L'autorizzazione è pure revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti ai sensi dell'art. 8.

CAPITOLO QUARTO - ESTINZIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 10

Estinzione

La validità dell'autorizzazione si estingue in caso di:
a) cambiamento del gerente;
b) cambiamento del genere di autorizzazione;
c) rinuncia scritta;
d) decesso del titolare.

CAPITOLO QUINTO - DIPLOMA CANTONALE DI ESERCENTE

Articolo 11

Definizione

Il diploma cantonale di esercente (in seguito: diploma), attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Articolo 12

Diploma

[1]Il Consiglio di Stato organizza l'esame per l'ottenimento del diploma.

[2]Sono esentati dall'esame per l'ottenimento del diploma coloro che hanno ottenuto il diploma di una scuola alberghiera riconosciuta dalla Confederazione.

Articolo 13

Condizioni

[1]Il diploma si ottiene dopo aver svolto un periodo di pratica e superato l'esame finale.

[2]Il regolamento fissa le condizioni per il conseguimento del diploma e le relative eccezioni.

CAPITOLO SESTO - ACCESSO AGLI ESERCIZI / LIMITAZIONI

Articolo 14

Accesso dei giovani

[1]In tutti gli esercizi dopo le ore 23:00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

[2]L'accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

Articolo 15

Allontanamento e divieto di accesso

[1]Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.

[2]Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

[3]Il Dipartimento dirime le contestazioni.

CAPITOLO SETTIMO - ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Articolo 16

Orari di apertura e chiusura degli esercizi

[1]Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05:00 e la 01:00, durante almeno cinque giorni per settimana.

[2]Il municipio può prevedere eccezioni all'obbligo di apertura di cui al cpv. 1.

[3]I locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le 05:00.

[4]Il municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 03:00 e le 05:00.

Articolo 17

Esercizi con alloggio

I datori di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all'art. 17 cpv. 1.

Articolo 18

Esercizi nelle case da gioco

Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest'ultima.

Articolo 19

Deroghe

Il municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

Articolo 20

Esercizi nelle aree autostradali

Il municipio può concedere deroghe d'orario estese a tutto l'anno o a un determinato periodo agli esercizi inseriti nelle aree autostradali.

CAPITOLO OTTAVO - OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL GERENTE

Articolo 21

Responsabilità della conduzione

[1]Il gerente è responsabile della conduzione dell'esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

[2]Il regolamento fissa le modalità della sua presenza e reperibilità.

Articolo 22

Sostituzione

[1]Il gerente in caso di assenza temporanea fino a 30 giorni è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.

[2]Il gerente, assente per cause di forza maggiore deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

Articolo 23

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

[1]Il gerente non deve servire bevande alcoliche:

a) alle persone di età inferiore ai 18 anni;
b) alle persone che si trovano in stato di ebrietà.

[2]A tale obbligo soggiacciono anche gli avventori.

Articolo 24

Bevande analcoliche

[1]Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

[2]Quando vengono serviti pasti principali, il gerente deve fornire gratuitamente l'acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, bevande gassate in imballaggi da almeno un litro.

Articolo 25

Divieto di incentivi al consumo di alcolici

È vietata:

a) la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta (happy-hour e 2x1);
b) la distribuzione di bevande alcoliche a favore di persone minorenni, come premio per la vincita di giochi organizzati, quali tombole, lotterie, ruote della fortuna, riffe, pesche di beneficenza o altri giochi analoghi.
c) l'impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

Articolo 26

Notifica degli ospiti

Il gerente di un esercizio con alloggio è responsabile delle notifiche di tutti gli ospiti alla polizia.

Articolo 27

Notifica dell'attività

[1]Il gerente notifica al municipio:

a) gli orari di apertura e di chiusura;
b) i giorni di riposo settimanale;
c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

[2]Eventuali modifiche devono essere comunicate preventivamente al municipio.

Articolo 28

Obbligo di esposizione degli orari

Il gerente espone, in modo ben visibile dall'esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio.

Articolo 29

Accertamento età

In caso di dubbi circa l'età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

CAPITOLO NONO - PERMESSI SPECIALI

Articolo 30

Permessi speciali

[1]Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di quindici giorni consecutivi per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

[2]Il municipio comunica la sua decisione all'autorità cantonale, alla polizia cantonale e al Laboratorio cantonale.

Articolo 31

Controllo

Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

CAPITOLO DECIMO - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 32

Delega di compiti di controllo

[1]Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo:

a) ai municipi;
b) alle associazioni di categoria.

[2]Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l'eventuale indennità nel regolamento.

Articolo 33

Insegne per gli esercizi

[1]Qualsiasi esercizio deve disporre all'esterno di un'insegna con il proprio nome e il tipo di locale.

[2]L'insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.

Articolo 34

Esposizione prezzi

[1]All'esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.

[2]Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all'interno oppure presentata al cliente.

[3]La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

Articolo 35

Fumo

[1]All'interno degli esercizi è vietato fumare.

[2]È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.

[3]Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi con alloggio.

Articolo 36

Interventi di controllo

Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono:

a) ispezionare gli esercizi;
b) accertare l'identità di chi vi si trova;
c) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

Articolo 37

Limitazione da parte del municipio

Al fine di prevenire la violenza e i disordini il municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

CAPITOLO UNDICESIMO - TASSE

Articolo 38

Tassa di autorizzazione alla conduzione

L'autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 50.-- a fr. 500.--.

Articolo 39

Tassa sull'alcool

L'autorizzazione all'esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 150.-- a fr. 10'000.--, commisurata al genere e all'importanza dell'azienda.

Articolo 40

Tasse per deroghe d'orario e permessi speciali

Il municipio preleva una tassa da fr. 20.-- a fr. 1'000.-- per il rilascio di deroghe d'orario e permessi speciali.

Articolo 41

Tasse di formazione e d'esame

La tassa per la partecipazione ai corsi e per il conseguimento del diploma è fissata fino ad un massimo di fr. 10'000.--.

Articolo 42

Tasse di controllo

Per ogni controllo è prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- tenuto conto delle prestazioni fornite dall'autorità.

CAPITOLO DODICESIMO - SANZIONI

Articolo 43

Ammonimento

Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento.

Articolo 44

Multe

[1]Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 40'000.--.

[2]L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 24 e al divieto di fumo ai sensi dell'art. 36 è fissato a fr. 200.--.

[3]Sono punibili:

a) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 23 cpv. 2;
b) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente.

[4]Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

Articolo 45

Revoca

L'autorizzazione è revocata:

a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
c) in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull'alcool, preceduta da una comminatoria.

Articolo 46

Indipendenza delle sanzioni

Le sanzioni degli art. 45 e 46 possono essere cumulate.

Articolo 47

Pubblicazione delle decisioni

[1]Il Dipartimento pubblica, in caso di reiterata condanna, le decisioni passate in giudicato inerenti alle violazioni delle norme previste dalla presente legge.

[2]La pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale.

Articolo 48

Competenze

[1]Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza.

[2]Ogni altra infrazione è di competenza del Dipartimento.

CAPITOLO TREDICESIMO - AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Articolo 49

Obbligo di notifica da parte dell'autorità

[1]Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

[2]Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.

[3]Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti.

CAPITOLO QUATTORDICESIMO - PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 50

In generale

[1]Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. È riservato l'art. 52.

[2]Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 51

In particolare

[1]Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Pretura penale, ai sensi dell'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

[2]Contro le decisioni dei municipi in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO QUINDICESIMO - NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Articolo 52

Competenze comunali

Il municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Articolo 53

Norme transitorie
a) patente

[1]La validità delle patenti rilasciate conformemente all'art. 5 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LesPubb) decade 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
[2]Entro tale scadenza il gerente è tenuto a produrre presso il competente Ufficio l'attestazione dell'idoneità dei locali (art. 8 cpv. 1 lett. c).

[3]Entro tale periodo, la patente soggiace al regime giuridico del diritto anteriore.

Articolo 54

b) autorizzazione a gestire

[1]Le autorizzazioni a gestire rilasciate secondo l'art. 28 LesPubb, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

[2]Entro tale periodo, l'autorizzazione a gestire soggiace al regime del diritto previgente.

Articolo 55

c) certificato di capacità

[1]I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I sono parificati al diploma.

[2]I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

[3]La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell'attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

Articolo 56

d) agriturismo

Gli operatori attivi nella conduzione di agriturismo sono tenuti ad acquisire il diploma cantonale di esercente entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 57

e) tasse di promozione

Sino alla scadenza della validità della patente il calcolo delle aliquote di cui all'art. 19 cpv. 2 della Legge sul turismo del 30 novembre 1998 avviene sulla base del numero dei posti da essa stabilito.

Articolo 58

Norma abrogativa

È abrogata la Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.

Articolo 59

Entrata in vigore

[1]Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

ALLEGATO

La Legge sul turismo è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2

[2]L'importo della tassa per gli esercizi di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. b e c della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per ogni singolo posto a sedere in base al numero stabilito dal Municipio.

La Legge sull'esercizio della prostituzione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

[2]È considerata prostituzione ai sensi della presente legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico segnatamente negli esercizi pubblici.